

L.R. 15 maggio 1991, n. 24

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava.

Art. 8

1. Sono vietati prelievi dei materiali negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali fondali lacustri, fondali marini sottocosta, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni.